

SERVIZI DEMOGRAFICI - RICHIESTA CERTIFICATI ANAGRAFICI - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO

Si comunica che per ottenere i certificati anagrafici occorre allegare alla domanda:

1. **€ 0.26 in monete** per i diritti di segreteria per **ogni certificato** rilasciato in **carta semplice** (specificando l'art. di legge per l'esenzione dal bollo – D.P.R.642/72 e successive modifiche);
2. **una marca da bollo di € 14.62** (dovuta allo Stato) **più € 0.52 in monete** per i diritti di segreteria per ogni certificato rilasciato in **carta resa legale**;

Si ricorda che ai sensi dell'art. 1 della tariffa (All. A) del DPR 26/10/1972 N.642 i **CERTIFICATI ANAGRAFICI sono SOGGETTI ALL'IMPOSTA DI BOLLO FIN DALL'ORIGINE**: pertanto il funzionario che li emette deve redigerli su carta bollata da €14,62. Restano salve le esenzioni per lo specifico uso al quale tali certificati sono destinati.

ESENZIONE dall'IMPOSTA DI BOLLO.

I certificati anagrafici possono essere rilasciati in **ESENZIONE dall'IMPOSTA DI BOLLO** (comunemente chiamati in “**carta semplice**”) solo per gli **USI ESPRESSAMENTE PREVISTI** dalla legge (tabella allegato B del DPR 642/1972), nonché dalle specifiche leggi speciali.

L'ESENZIONE da BOLLO è specificata, MAI generica. Pertanto i cittadini nel richiedere qualsiasi certificato anagrafico devono **obbligatoriamente** indicarne l'uso. Il Funzionario dovrà riportare sul certificato l' **uso e norma che danno diritto all'esenzione**.

Si ricorda che l'acquisizione di tale notizia, poiché è conseguente all'adempimento di un **obbligo di legge, quello fiscale**, rientra fra i fini istituzionali e pertanto **NON costituisce violazione della privacy**.

RESPONSABILITA' PER OMESSO PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

Ai sensi dell'art. 25 del DPR 642/1972 chi non corrisponde, in tutto o in parte, l'imposta di bollo dovuta sin dall'origine è soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa dal cento al cinquecento per cento dell'imposta.

L' utilizzo della certificazione richiesta in esenzione da bollo per usi per i quali è viceversa prescritto l'assolvimento dell'imposta, comporta responsabilità patrimoniale e amministrativa consistente nel pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni previste dalla legge.

Si ricorda che ai sensi dell'art. **76 D.P.R 28.12.2000 n.445**, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

N.B.: I certificati anagrafici possono essere sostituiti a tutti gli effetti dalle Dichiarazioni sostitutive di certificazioni di cui agli artt. 2 e 46 D.P.R. 445/2000 “Autocertificazione”.

Si ricorda che le Autocertificazioni riguardanti le informazioni anagrafiche, ai sensi del DPR n. 445/2000, devono essere accettate da tutte le Pubbliche Amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi. L'autocertificazione resa è in esenzione dall'imposta di bollo.

Il rilascio dei certificati di stato civile non sono soggetti al pagamento del bollo né ai diritti di segreteria, nello specifico si riporta la tipologia dei suddetti certificati:

- estratto per riassunto dell'atto di nascita con generalità complete (rilasciato solo all'interessato maggiorenne, o in caso di minori, ai genitori)
- estratto per riassunto dell'atto di nascita senza generalità
- estratto di matrimonio
- estratto di morte
- certificato di matrimonio
- certificato di nascita
- certificato di morte
- estratto per copia integrale dell'atto di nascita
- estratto per copia integrale dell'atto di Matrimonio